



***REGOLAMENTO SULLE MODALITA' DI ISTITUZIONE E TENUTA
DELL'ELENCO DEI CURATORI SPECIALI DEL MINORE***

Approvato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ragusa nella seduta del 25/02/2025

Delibera n. 542

Il Consiglio dell'Ordine,

Vista la riforma del processo civile che ha preso avvio con la Legge n. 206 del 26.11.2021 e che presenta, tra gli aspetti più qualificanti, gli interventi sul processo di famiglia e minorile;

Visto, in particolare, che uno dei temi su cui la riforma interviene in maniera più innovativa riguarda la nomina del Curatore Speciale del minore, e nello specifico le modifiche apportate alle disposizioni di cui agli artt. 78 e 80 c.p.c., applicabili ai procedimenti introdotti a partire dal 22 giugno 2022;

Visto che le ipotesi di nomina in cui l'Autorità Giudiziaria deve o può nominare il Curatore Speciale del minore sono state tipizzate, ferma la necessità della nomina del Curatore Speciale nell'ipotesi di conflitto di interessi del minore con il proprio genitore, così come disposto dalle modifiche apportate ai primi due commi dell'art. 78 c.p.c., in cui si distingue fra ipotesi obbligatorie e facoltative di nomina del Curatore Speciale del minore (cfr. art. 1, commi 30 e 31, lett. a), L. 206/2021);

Vista la Convenzione ONU sui Diritti dell'Infanzia (Convention on the Rights of the Child) approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989 e ratificata in Italia il 27 maggio 1991 con la Legge n. 176, che all'Articolo 3 espressamente prevede *“In tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza sia delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi, l'interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione permanente”*;

Vista la Convenzione Europea sull'esercizio dei Diritti dei Minori, adottata dal Consiglio d'Europa a Strasburgo il 25 gennaio 1996, in vigore internazionale dal primo luglio 2000, ratificata in Italia con la Legge 20 marzo 2003, n. 77, in vigore dal primo novembre 2003;

Viste le Linee guida del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa per una giustizia a misura di minore adottate dai 47 membri del Consiglio d'Europa il 17 novembre 2010, in cui espressamente si legge:

“Formazione di professionisti. Tutti i professionisti che operano con e per i minori dovrebbero ricevere la necessaria formazione interdisciplinare sui diritti e sui bisogni dei minori di diverse fasce di età e sui procedimenti adatti a questi ultimi. I professionisti in contatto diretto con i minori dovrebbero essere formati altresì per comunicare con bambini di ogni età e fase di sviluppo così come con minori che versano in situazioni di particolare vulnerabilità.

Approccio multidisciplinare. Nel pieno rispetto del diritto del minore alla vita privata e familiare, dovrebbe essere incoraggiata una stretta collaborazione tra diversi professionisti al fine di pervenire a un'approfondita comprensione del minore e a una valutazione della sua situazione legale, psicologica, sociale, emotiva, fisica e cognitiva.

Dovrebbe essere stabilito un quadro comune di valutazione per i professionisti che operano con e per i minori (quali avvocati, psicologi, medici, agenti di polizia, funzionari dell'immigrazione, operatori sociali e mediatori) nell'ambito di procedimenti o interventi che coinvolgono o interessano i minori, al fine di fornire tutto il sostegno necessario a coloro che adottano decisioni, consentendo loro di servire al meglio gli interessi dei minori in una determinata causa”;

Considerato che il Curatore Speciale del minore dovrebbe avere competenze, non solo in ambito giuridico, ma anche psicologico;

Viste le Raccomandazioni per gli Avvocati Curatori Speciali dei minori, del Consiglio Nazionale Forense del giugno 2022;

Ritenuto utile, opportuno e necessario predisporre un Elenco contenente i nominativi degli Avvocati professionalizzati e qualificati a svolgere la funzione di Curatore Speciale del minore;

In attesa di una specifica disciplina in materia, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ragusa ha deliberato l'istituzione dell'**Elenco dei curatori speciali dei minori** e, ai fini della disciplina della tenuta del predetto elenco,

Delibera

di approvare il presente regolamento.

art. 1 - ELENCO DEI CURATORI SPECIALI DEL MINORE

L'Elenco Curatori Speciali dei soggetti minori di età è istituito presso l'Ordine degli Avvocati di Ragusa. Il COA provvederà a trasmetterlo al Presidente della Corte d'Appello di Catania, al Presidente del Tribunale Ordinario di Ragusa ed al Presidente del Tribunale per i minorenni di Catania

art. 2 - COMPITI DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ragusa:

1. realizza anche in collaborazione con l'Università di Catania e le maggiori associazioni rappresentative del settore diritto di famiglia e minorile un Corso di formazione per avvocati finalizzato a fornire una preparazione multidisciplinare per lo svolgimento della funzione di curatore speciale del minore;
2. esamina le richieste di iscrizione agli Elenchi Curatori Speciali tenendo conto dei requisiti previsti nel successivo art. 3;
3. trasmette agli Uffici Giudiziari gli elenchi aggiornati degli Avvocati in possesso dei requisiti previsti al successivo art.3.

art. 3 - REQUISITI PER L'ISCRIZIONE NELL'ELENCO

3.1 Requisiti necessari

- anzianità di iscrizione all'Albo degli Avvocati di almeno 5 (cinque) anni;
- non aver subito sanzioni disciplinari definitive superiori all'avvertimento;
- non avere subito condanne penali definitive per reati non colposi ed in ogni caso possedere i requisiti di iscrizione all'albo di cui all'art.17 lett.h) della legge professionale forense;
- essere in regola con il pagamento della tassa di iscrizione all'Albo degli Avvocati;
- essere in regola con l'assolvimento degli obblighi in materia di crediti formativi;
- essere in regola con l'assolvimento dell'obbligo di sottoscrizione di polizza RC professionale adeguata ai parametri di legge.

3.2 Qualificazione professionale

Avranno diritto a essere inseriti nell'Elenco gli Avvocati che abbiano frequentato proficuamente un corso di formazione specialistico per la preparazione allo svolgimento della funzione di Curatore Speciale del minore organizzato dal C.N.F., da un Consiglio dell'Ordine degli Avvocati sul territorio nazionale, o da Associazioni (sedi Nazionali o Territoriali) inserite nell'Elenco del C.N.F. delle Associazioni specialistiche maggiormente rappresentative nel settore del diritto di famiglia, di durata non inferiore a ore 20 ed aver patrocinato almeno 10 procedimenti in materia di diritto di famiglia e dei minori e/o incarichi di Curatore Speciale negli ultimi 5 anni (nel computo dei 10 procedimenti, potranno allegarsi anche procedimenti di negoziazioni assistite in materia di famiglia e minori in un numero non superiore a 2).

Art. 4 - DOMANDA DI ISCRIZIONE

La domanda di inserimento nell'Elenco dovrà essere presentata nel termine annuale a tal fine stabilito dal C.O.A., e reso noto attraverso pubblicazione sul proprio sito, redatta su apposito modello predisposto dall'Ordine degli Avvocati di Ragusa, reperibile sul sito internet istituzionale, e dovrà essere trasmessa secondo le indicazioni e le modalità ivi indicate.

La domanda dovrà in ogni caso contenere l'indicazione del nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, domicilio professionale, recapiti telefonici e telematici del professionista, nonché l'indicazione di disponibilità alla nomina nei procedimenti civili e/o nei procedimenti penali.

La domanda dovrà contenere l'autocertificazione, nelle forme di legge, attestante la presenza dei requisiti per l'inserimento, nonché l'autorizzazione al trattamento dei dati personali *ex art. 13* del Regolamento Europeo (UE) 2016/679.

La domanda dovrà, altresì, essere corredata della relativa documentazione nell'ipotesi di iscrizione a seguito di frequenza di Corsi specialistici.

La domanda dovrà contenere l'esatta indicazione del numero di incarichi di curatore speciale in corso, con indicazione dell'Autorità Giudiziaria e del numero di ruolo.

L'Avvocato in possesso di ulteriori competenze multidisciplinari in materia di famiglia e minori potrà indicarle allegando la relativa documentazione.

Il C.O.A. procederà all'esame della domanda e degli allegati, ed alla verifica della sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 3 del presente Regolamento, salvo richiesta di documentazione integrativa.

Art. 5 - OBBLIGHI DI AGGIORNAMENTO

L'avvocato iscritto all'Elenco dei Curatori Speciali deve conseguire entro il 31 dicembre di ogni anno successivo a quello di iscrizione almeno 12 (dodici) crediti formativi di aggiornamento permanente nella materia del diritto di famiglia, minorile e/o di Curatore speciale del Minore.

I crediti possono essere così conseguiti, previa certificazione della commissione formazione del COA e/o del CNF:

- partecipazione a corsi o seminari in materia specialistica accreditati dal Coa o dal Cnf;
- relazione, lezione o seminario o corso in materia specialistica accreditato dal Coa o Cnf;
- pubblicazione articoli in materia specialistica.

Ai fini della formazione continua, il Coa terrà corsi di aggiornamento pratici in forma di seminario per tutti gli iscritti all'elenco.

Art 6. TENUTA DELL'ELENCO

L'Elenco:

- riporta il domicilio professionale ed i recapiti telefonici e telematici del professionista;
- è inserito sul sito dell'Ordine degli Avvocati di Ragusa ed è liberamente consultabile;
- è aggiornato e trasmesso dal C.O.A., al Presidente della Corte di Appello di Catania, al Presidente del Tribunale di Ragusa ed al Presidente del Tribunale per i Minorenni di Catania.

La tenuta dell'Elenco compete al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ragusa, che provvede all'inserimento ed alla cancellazione degli Avvocati professionalizzati e qualificati nell'Elenco.

In ogni caso il C.O.A. procederà, con cadenza semestrale, alla revisione dell'Elenco ed alla verifica della sussistenza dei requisiti richiesti per la permanenza nello stesso.

Art. 7. ESCLUSIONE E CANCELLAZIONE DALL'ELENCO

Il C.O.A., su richiesta di chiunque vi abbia interesse, può disporre la cancellazione di un Avvocato inserito nell'Elenco qualora l'iscritto:

- non rispetti gli obblighi di aggiornamento permanente di cui al precedente art. 5;
- nel corso di un anno, rifiuti per 2 (due) volte di assumere la nomina di Curatore Speciale del minore senza giustificato motivo;
- sia condannato con sentenza definitiva per reati non colposi ovvero sia destinatario di provvedimento disciplinare definitivo superiore all'avvertimento;
- cessi di detenere i requisiti previsti nel presente Regolamento (art.3) per l'inserimento nell'Elenco.

La cancellazione dovrà essere preceduta dalla richiesta di chiarimenti all'interessato, previa convocazione da parte del Consiglio dell'Ordine. L'Avvocato potrà impugnare il provvedimento secondo quanto previsto dalla Legge 247/2012.

La cancellazione del nominativo dall'Elenco sarà deliberata dal C.O.A. di Ragusa e tempestivamente comunicata al Presidente della Corte di Appello di Catania, al Presidente del Tribunale di Ragusa ed al Presidente del Tribunale per i Minorenni di Catania, per il relativo aggiornamento.

Ragusa, 25/02/2025

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

(Avv. Giuseppe Alfano)

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93

LA PRESIDENTE

(Avv. Emanuela Tumino)